



PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

Sede Legale: G.Catani, 37, 59100 Prato (PO)

Impianto: Via N.Garbuio, 105, 54038 Montignoso, (MS)

Telefono 0585/349656 e fax 0585/821387


e-mail: info@paa.ms.it – PEC-mail: paaspa@pec-mail.it

Codice Fiscale 00072670458 - Partita I.V.A. 00710250457 - Registro Imprese CCIAA di Prato (PO) n°

526887

Capitale Sociale Euro 560.000,00

Prato, 10 giugno 2019



Spett. A.R.P.A.T.

Area Vasta Costa Dipartimento di Massa

PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

e.p.c.

Spett. Regione Toscana

Direzione Ambiente – Energia

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett. Comune di Montignoso

Pec:

protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it

Spett. Comune di Pietrasanta

Pec: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

OGGETTO: Relazione conclusiva del 03.06.2019 sulla attività di controllo AIA 2018 presso l'impresa Programma Ambiente Apuane s.p.a. - Discarica per rifiuti non pericolosi con bacino dedicato all'amianto, sita in Comune di Montignoso (MC) e di Pietrasanta (LU), località Fornace/Porta.

Con la relazione in oggetto il competente Dipartimento di A.R.P.A.T. addebita alla società scrivente il presunto mancato rispetto delle percentuali di conferimento dei rifiuti nei rapporti tra quelli inerti e quelli contenenti amianto (70/30), sia per l'anno 2017 che per i sei anni di coltivazione della discarica sino al 30.03.2018.

Ciò posto, con D.D. del 23.01.2018, n. 629 la Regione Toscana ha chiarito che la verifica del rispetto del suddetto rapporto (70/30) tra inerti e rifiuti contenenti amianto conferiti debba avvenire non annualmente, bensì al termine della prima fase di coltivazione, coincidente, secondo il progetto autorizzato, con il raggiungimento della quota +43 s.l.m. di riempimento pari ad un volume stimato di 750.000 mc..

Ciononostante con il suddetto decreto l'Autorità regionale ha prescritto allo scrivente gestore di sospendere il conferimento di rifiuti contenenti amianto al solo fine prudenziale di

evitare una effettiva violazione del rapporto *de quo* (70/30) al termine della prima fase di coltivazione, che sarebbe stata sostanzialmente impossibile da rimediare *ex post*, senza, per questo, voler affatto derogare alla regola emergente dalle AIA (che, come detto, la Regione ha ribadito), secondo la quale il rispetto del rapporto (70/30) in questione deve sussistere una volta conclusa la suddetta prima fase e non anche al momento delle verifiche intermedie.

Dalla comunicazione del suddetto decreto sino ad oggi lo scrivente gestore ha interrotto il conferimento di rifiuti contenenti amianto, così come ne dà espressamente atto anche A.R.P.AT con la relazione in oggetto.

A.R.P.A.T. ha dato, altresì, atto del fatto che, ad oggi, la prima fase di coltivazione della discarica non si è ancora conclusa e ciononostante contesta inopinatamente alla società scrivente il mancato rispetto del rapporto (70/30) in questione.

La suddetta contestazione si fonda evidentemente su l'errato presupposto che la prima fase di coltivazione si dovesse obbligatoriamente concludere nel termine di sei anni dall'inizio di esercizio della discarica.

Senonché, il termine di sei anni per la conclusione della prima fase di coltivazione, così come contemplato nel progetto e negli atti amministrativi che lo hanno autorizzato, ha una natura meramente previsionale e nient'affatto prescrittiva/precettiva.

E', perciò, errato quanto asserito da A.R.P.A.T. con la relazione di sintesi sull'attività di controllo in oggetto, ossia che nelle AIA sarebbe specificato che *“la prima fase di coltivazione della discarica ha scadenza al 30/03/2018”*.

Al contrario, sullo scrivente gestore non gravava affatto l'obbligo di terminare in sei anni la prima fase di coltivazione.

Nelle AIA, infatti, non è dato rinvenire una siffatta prescrizione temporale, che, peraltro, sarebbe stata manifestamente illogica, giacché la velocità con la quale la discarica in oggetto viene coltivata non può evidentemente essere nella disponibilità del gestore, il quale riceve rifiuti sulla base di quelle che sono le richieste che gli vengono rivolte dai produttori dei rifiuti medesimi.

Ma vi è di più: all'atto del rilascio nel 2012 delle AIA da parte delle Province di Lucca e di Massa Carrara, la validità delle stesse sarebbe dovuta essere di cinque anni, con scadenza, quindi, nel 2017 e ciò rende evidente come il termine di sei anni previsto per l'esaurimento della prima fase di coltivazione della discarica non lo si possa considerare precettivo/prescrittivo.

Invero, solo nel 2014, in ragione del D. lgs. 46/2024, la durata delle AIA in questione è stata raddoppiata e, quindi, la scadenza è stata differita al 2022.

Ciò detto, nei fatti è, in pratica, semplicemente accaduto che nei primi sei anni di esercizio della discarica in oggetto le domande di conferimento di inerti sono state, sotto il profilo quantitativo, minori rispetto a quelle preventivate in sede di progetto autorizzato.

Del resto, la scrivente società ha più di una volta segnalato alle Autorità competenti l'insufficienza delle richieste di conferimento di inerti per garantire il rispetto delle percentuali autorizzate nel seiennio inizialmente preventivato.

Ne discende, pertanto, che, ad oggi, non essendo ancora terminata la prima fase di coltivazione della discarica, alla società scrivente non può essere affatto addebitato il mancato rispetto del rapporto (70/30) tra inerti e rifiuti contenenti amianto.

*

Con la relazione in oggetto A.R.P.A.T. rileva anche la presenza di valori superiori alle CSC di triclorometano nei Pz 10 e Pz5 e, perciò, ritiene che la Regione Toscana debba avviare il procedimento previsto dall'art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 in danno della società scrivente.

Sennonché, il mancato rispetto delle CSC di triclorometano in corrispondenza dei Pz 10 e Pz5 è già stato valutato dall'Autorità regionale, la quale, con il suddetto D.D. del 23.01.2018, n. 629 ha escluso che la presunta contaminazione *de qua* possa essere ricondotta sotto il profilo causale alla coltivazione della discarica in oggetto.

Del resto, la medesima A.R.P.A.T., in esito ai monitoraggi dei corpi idrici sotterranei negli anni dal 2012 al 2015, ha rilevato nel territorio della Versilia delle concentrazioni di triclorometano superiori alle CSC di riferimento, ma ha espressamente escluso che a tale superamento delle soglie ci sia stato un contributo antropico ed ha ricondotto il fenomeno a ragioni naturali.

D'altronde, se le concentrazioni di triclorometano superiori alla norma fossero viceversa riconducibili all'esercizio della discarica, i valori superiori avrebbero dovuto essere rilevati in corrispondenza del piezometro posto a valle (Pz5) e non di quello posto a monte (Pz10) come, invece, si è verificato.

Infine, deve essere considerato, che solo una perdita di percolato dalla discarica, dovuto al danneggiamento del manto impermeabilizzante, potrebbe contaminare le falde sotterranee. Tutte le analisi eseguite sul percolato contestualmente alle analisi delle sorgenti e delle falde, e in



PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

Sede Legale: G.Catani, 37, 59100 Prato (PO)

Impianto: Via N.Garbuio, 105, 54038 Montignoso, (MS)

Telefono 0585/349656 e fax 0585/821387

e-mail: info@paa.ms.it – PEC-mail: paaspa@pec-mail.it

Codice Fiscale 00072670458 - Partita I.V.A. 00710250457 - Registro Imprese CCIAA di Prato (PO) n° 526887

Capitale Sociale Euro 560.000,00

parallelo con il laboratorio ARPAT, non hanno mai evidenziato presenza di triclorometano.

*

Premesso tutto quanto sopra esposto, la scrivente società chiede ad A.R.P.A.T. - Area Vasta Costa - Dipartimento di Massa Carrara di trasmettere la presente anche all'Autorità Giudiziaria alla quale ha già trasmesso la relazione in oggetto.

Distinti saluti.

Per Programma Ambiente Apuane s.p.a.

Dott. Massimiliano Arrigoni